



Comune di Darfo Boario Terme

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 54 del 17/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN HOUSE ALLA SOCIETÀ VALLE CAMONICA SERVIZI S.R.L. DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE AMBIENTALE 2026/2040

L'anno duemilaventicinque, addì diciassette del mese di dicembre alle ore 19:30, presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta ordinaria sotto la presidenza dell'Avv. Mariafrancesca Crea - Presidente del Consiglio. Risultano:

N.	Cognome e Nome		P	A
1	COLOSSI DARIO	Sindaco	SI	
2	CAVALLI FABRIZIO	Consigliere Anziano	SI	
3	OFFREDI RAFFAELLA	Consigliere	SI	
4	VEZZOLI FRANCESCO	Consigliere	SI	
5	BELLINGHIERI NICOLA	Consigliere	SI	
6	CREA MARIAFRANCESCA	Consigliere	SI	
7	PEDERSOLI ERICA	Consigliere	SI	
8	MORA MARCO	Consigliere	SI	
9	BONADEI NICOLA	Consigliere	SI	
10	RIVADOSSI ELISA	Consigliere		SI
11	PEDERSOLI FRANCESCO	Consigliere		SI
12	ABONDIO PAOLA	Consigliere	SI	
13	FRANZONI GIACOMO	Consigliere	SI	
14	POLINI CLAUDIA	Consigliere	SI	
15	BENEDETTI FRANCESCA	Consigliere	SI	
16	ABONDIO FRANCESCO	Consigliere	SI	
17	ABONDIO IRENE	Consigliere	SI	

PRESENTI: 15 ASSENTI:2

Sono presenti gli Assessori: PICCINELLI STEFANIA, BONFANTI DARIO, DADA' GIUSEPPE, PUTELLI PABLO

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** introduce l'argomento posto al n. 9 dell'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Dario Bonfanti

Prende quindi la parola l'Assessore Bonfanti.

Il **Presidente del Consiglio Comunale** dichiara quindi aperto il dibattito.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione introduttiva dell'Assessore Dario Bonfanti;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali contenuti nella propria deliberazione n. 47 in data odierna, che qui si intendono integralmente riportati;

PREMESSO che:

- questo Ente è titolare del servizio di igiene urbana qualificabile come servizio pubblico locale a rete di rilevanza economica, ai sensi di quanto disposto dal combinato degli artt. 198 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e del D. Lgs. 201/2022;
- l'oggetto del servizio di gestione dei rifiuti urbani è individuato dall'art. 183, c. 1, lett. n), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «*Norme in materia ambientale*» (c.d. Codice dell'ambiente), a mente del quale il servizio ricomprende le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento;
- il servizio di igiene ambientale relativo alla raccolta, trasporto e trattamento di rifiuti urbani, gestione dei centri di raccolta rifiuti comunali e servizi accessori è oggi gestito, per conto dei comuni soci, da Valle Camonica Servizi S.r.l. (C.F./P. IVA 02245000985), operatore economico avente natura in house, con cui il contratto di affidamento del servizio è scaduto il 31/12/2024 ed attualmente prorogato in attesa di nuovo affidamento;
- il Comune di Darfo Boario Terme risulta essere socio della società Valle Camonica Servizi S.r.l. per una quota di partecipazione diretta del 2,1320% ed una quota di partecipazione indiretta del 10,8372% per il tramite del Consorzio Servizi Valle Camonica;

PREMESSO inoltre che:

- con riferimento alla potestà di organizzazione ed affidamento della gestione dei servizi, occorre considerare che, ai sensi dell'art. 198, comma 1, D.lgs. 152/2006, *“I comuni concorrono, nell'ambito delle attività svolte a livello degli ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 200 e con le modalità ivi previste, alla gestione dei rifiuti urbani. Sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara ad evidenza pubblica indetta dall'Autorità d'ambito ai sensi dell'articolo 202, i comuni continuano la gestione dei rifiuti urbani avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui all'articolo 113, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”*;
- alla luce dell'anzidetta disposizione, in assenza e nelle more dell'istituzione degli ambiti territoriali ottimali, la giurisprudenza si è ripetutamente pronunciata in senso favorevole alla permanenza, in capo ai singoli Comuni, della potestà di organizzare ed affidare il servizio pubblico di gestione dei rifiuti (in tal senso: Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, 17.1.2014, n. 20; Consiglio di Stato, Sez. V, 30.6.2017, n. 3194; Consiglio di Stato, Sez. II, 7.3.2024, n. 2255; TAR Lazio-Roma, Sez. II-bis, 19.3.2024, n. 5452);
- in ogni caso, ai sensi dell'art. 200, comma 7, D.lgs. 152/2006, *“Le regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali laddove*

predisporgano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento ai criteri generali e alle linee guida riservati, in materia, allo Stato ai sensi dell'articolo 195”;

- con riferimento alla suddetta prerogativa, rimessa all'autonomia legislativa e di pianificazione delle regioni, a mezzo del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR), il cui aggiornamento è stato approvato dalla Giunta Regionale, con deliberazione n. XI/6408, del 23 maggio 2022, la Regione Lombardia ha confermato il già adottato modello gestionale alternativo all'organizzazione per ATO, che sancisce *“la libertà lasciata ai Comuni di svolgere autonomamente o in maniera aggregata l'affidamento dei servizi di igiene urbana”* (cfr. par. 4.5.2);

CONSIDERATO che:

- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201 recante *“Riordino della Disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica”* ha introdotto una disciplina generale dei servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, stabilendo principi comuni, uniformi ed essenziali oltre che le condizioni, anche economiche e finanziarie, per raggiungere e mantenere un alto livello di qualità, sicurezza e accessibilità, la parità di trattamento nell'accesso universale e i diritti dei cittadini e degli utenti;
- l'articolo 14 del citato Decreto Legislativo individua le diverse modalità di gestione di un servizio pubblico (incluso, pertanto, il servizio di igiene urbana) disponendo quanto segue:
 - “1. Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*
 - *limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*
 - 2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 3”.*
- secondo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 14, l'Ente affidante, una volta effettuata la scelta della modalità di gestione del servizio deve procedere con *“la redazione di un'apposita relazione nella quale sono evidenziate ... le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovra compensazioni”;*

PRESO ATTO che la normativa vigente in materia di servizi pubblici locali, contempla una

delle seguenti modalità di gestione dei servizi a rete e quindi del servizio di igiene urbana:

- a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica;*
- b) *affidamento a società mista;*
- c) *affidamento a società in house;*

e che, la Relazione prevista dall'art. 14 è necessaria al fine di rappresentare le motivazioni e le ragioni della scelta della forma di affidamento preferita dall'Ente affidante;

PRESO ATTO, altresì, che:

- il citato Decreto Legislativo prevede espressamente, tra i modelli gestori, anche l'istituto del *in house providing*, art.14, comma 1, lett. *b* affidamento a società *in house*, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17), in alternativa agli altri modelli;
- ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 le Pubbliche Amministrazioni possono organizzare autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di servizi attraverso l'autoproduzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del Codice degli appalti e del diritto dell'Unione Europea;
- ai sensi del comma 2 del citato articolo *“le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche”*;

ACCLARATO che ai sensi della normativa vigente, qualora l'Ente opti per la gestione del servizio *in house*, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 201/2022 secondo cui:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

- *Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.*
- *Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.”.*

DATO ATTO che:

- Valle Camonica Servizi S.r.l., società interamente pubblica partecipata da Comuni ed Enti sovracomunali della Valle Camonica, che si colloca tra i principali operatori del ciclo dei rifiuti,

ha depositato al protocollo comunale al n. 30712 in data 23/10/2025 apposita proposta tecnico economica di affidamento in house del servizio di igiene ambientale per il periodo 2026-2040, integrata e completata con prot. n. 32833 del 11/11/2025;

- con delibera n. 198 del 28/11/2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha deliberato l'atto di indirizzo al fine di procedere alla valutazione circa l'individuazione del miglior modello di gestione da adottare per lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, affidando al Responsabile Settore Tecnico, geom. Silverio Antonini l'incarico di procedere con tutti gli adempimenti necessari previsti dall'art. 14 e, eventualmente, dell'art.17, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022, propedeutici all'affidamento del servizio di igiene integrato di gestione dei rifiuti urbani.
- con delibera n. 199 del 02/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Comunale ha deliberato l'approvazione della conseguente relazione prevista dagli artt.14 e 17, comma 2, del D.Lgs.n.201/2022, propedeutiche all'affidamento del servizio di igiene urbana, redatte dal Responsabile del Settore Tecnico.

VISTA:

1. la documentazione depositata della società Valle Camonica Servizi S.r.l. ai protocolli citati in premessa e composta da:
 - Allegato A - Schema Contratto di servizio conforme alle delibere ARERA;
 - Allegato B - Carta della Qualità del Servizio Integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - Allegato C1 - Piano Economico Finanziario di Affidamento (PEFA) e Relazione;
 - Allegato C2 - Asseverazione PEFA;
 - Allegato D - Elenco Servizi Attivi ed Opzionali;
 - Allegato E - Elenco Banche dati relative al servizio affidato;
 - Allegato F - Disciplinare Tecnico e relativi allegati:
 - F1- Calendario raccolte e calendari apertura Centri di Raccolta (CDR)
 - F2- Container ed attrezzature
 - F3- Servizi stagionali integrativi
 - F4- Spazzamento strade
 - F5- Svuotamento cestini
 - F6- Criteri di gestione CDR
 - Allegato G - Prezziario
2. la relazione sopra richiamata, prevista dagli artt.14 e 17, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022 e valutato che la scelta del modello in house providing per la gestione del servizio di igiene urbana nei Comuni della Valle Camonica risponde a motivazioni di carattere normativo, economico, gestionale e strategico, in coerenza con quanto previsto dai citati artt. 14 e 17 del D.Lgs. n.201/2022, nonché dagli artt.4 e 16 del D.Lgs. n. 175/2016, in quanto tale modalità gestionale rappresenta una soluzione pienamente conforme alla disciplina europea e nazionale e si rivela la più idonea a garantire un servizio universale, efficiente, economicamente sostenibile e ambientalmente virtuoso, coerente con gli obiettivi di integrazione territoriale e di economia circolare promossi dalla Regione Lombardia e dall'Autorità ARERA.
In particolare, la forma dell'affidamento in house consente:
 - **Maggiore controllo pubblico:** il Comune, in virtù del controllo analogo, mantiene un potere effettivo e determinante sulla società affidataria, potendo indirizzarne le scelte strategiche e operative e intervenire tempestivamente in caso di criticità.
 - **Flessibilità gestionale:** la gestione in house permette di adattare con prontezza i servizi all'evoluzione normativa (ARERA, CAM, D.Lgs. n.116/2020, TUA), tecnologica e territoriale, superando la rigidità tipica dei contratti di appalto.
 - **Efficienza ed economicità:** la gestione diretta tramite una società partecipata consente economie di scala e di scopo, nonché una riduzione dei costi di transazione e dei margini di utile d'impresa, garantendo il reinvestimento sul territorio degli utili generati.

- **Sostenibilità nel lungo periodo:** la durata quindicennale dell'affidamento è coerente con la natura degli investimenti infrastrutturali programmati, in particolare la riqualificazione e digitalizzazione dei Centri di Raccolta comunali e la realizzazione di sistemi informativi e logistici condivisi, che richiedono orizzonti di ammortamento pluriennali.
- **Integrazione territoriale:** il modello in house favorisce la gestione associata dei servizi e il coordinamento tra i Comuni, assicurando uniformità di standard, regolamenti e modalità operative.
- **Trasparenza e monitoraggio continuo:** il rapporto diretto tra Ente e gestore consente una rendicontazione costante, l'adozione di strumenti digitali di tracciamento e la verifica periodica dei risultati, come previsto dal Titolo V dello Schema di Contratto e dall'art. 30 del D.Lgs. n.201/2022.
- **Benefici sociali e ambientali:** la gestione pubblica del servizio permette di perseguire in modo diretto obiettivi di sostenibilità, inclusione, educazione ambientale e promozione della responsabilità civica, assicurando che le scelte gestionali rispondano all'interesse collettivo e non a logiche di mercato, spesso orientate al conseguimento del profitto e non necessariamente alla massimizzazione dell'efficienza ambientale e sociale dello stesso.

VALUTATO quindi che la soluzione adottata risulta pienamente coerente con i principi di universalità, socialità, qualità del servizio, efficienza, economicità e tutela ambientale richiamati dall'art. 7 del D.Lgs. n. 36/2023 e dall'art.14 del D.Lgs. n.201/2022. Alla luce dei risultati raggiunti nel precedente affidamento, della solidità economico-finanziaria della società Valle Camonica Servizi S.r.l. e della comprovata capacità tecnica ed organizzativa, il modello in house rappresenta la scelta più razionale, sostenibile e vantaggiosa per la collettività e per il sistema territoriale della Valle Camonica;

ATTESO che il Comune è chiamato a:

- deliberare l'affidamento in house, così come richiesto dall'art. 17, comma 2, D.Lgs. n. 201/2022, sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio;
- allegare alla deliberazione di affidamento un piano economico-finanziario di affidamento (PEFA), asseverato, e che contenga - per l'intero periodo di affidamento - una proiezione dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché l'assetto economico della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento;

CONSIDERATO che:

- la proposta tecnico-economica del servizio presentata da Valle Camonica Servizi S.r.l., in cui, a margine della complessiva e generale descrizione della configurazione societaria e del modello di governance adottato, sono precisate le caratteristiche tecniche relative al servizio di igiene urbana con la corrispondente valutazione economica delle prestazioni, sulla base di un orizzonte temporale di affidamento del servizio di 15 anni a decorrere dall' 01/01/2026 al 31/12/2040;
- il perimetro dei servizi offerti risulta il medesimo di quello attualmente in essere, se non maggiormente esteso, così come evidenziato nella citata relazione di cui agli artt.14 e 17 del D.Lgs. n.201/2022 per legittimare l'affidamento del servizio;
- l'area di operatività di Valle Camonica Servizi S.r.l. è limitrofa al territorio comunale del presente Comune, determinando i presupposti per assicurare l'efficientamento della gestione ed il conseguimento di economie di scala in conformità al principio sancito dal richiamato art.200, comma 1 del D.Lgs. n. 152/2006 volto a *“superare la frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti”*, tale da consentire di *“conseguire adeguate dimensioni gestionali, definite sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici e sulla base delle ripartizioni politico-amministrative”*, oggi confermato dall'art. 5 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201;
- le valutazioni effettuate dal Responsabile del Settore Tecnico, su mandato della Giunta Comunale, come sopra descritto, ed effettuate in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, hanno dimostrato l'efficienza economica e

qualitativa che il modello in house providing permette di perseguire rispetto alle possibili alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'Ente Locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati;

- Valle Camonica Servizi S.r.l. ha proposto un modello organizzativo e gestionale idoneo a soddisfare i bisogni e le necessità dell'Ente affidante, dettagliato nella documentazione allegata alla proposta e depositata in atti al già richiamato protocollo comunale n. 30712 in data 23/10/2025;

VERIFICATO come da documentazione assunta agli atti ed allegata alla presente deliberazione, che la struttura societaria di Valle Camonica Servizi S.r.l. soddisfa tutte le condizioni poste dalla normativa vigente sia nazionale che comunitaria in quanto:

- il capitale sociale è interamente pubblico;
- l'Amministrazione aggiudicatrice esercita congiuntamente con altre Amministrazioni aggiudicatrici un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi;
- il controllo analogo è garantito da disposizioni statutarie ed è esercitato da un organismo in cui sono rappresentate paritariamente tutte le Amministrazioni aggiudicatrici;
- la Società realizza oltre l'80% della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 201/2022 recante "Tutele sociali" a mente del quale *"i bandi di gara, gli avvisi o la Deliberazione di cui all'art. 17 comma 2, assicurano nel rispetto del principio di proporzionalità, la tutela occupazionale del personale impiegato nella precedente gestione, anche mediante l'impiego di apposite clausole sociali, secondo la disciplina in materia di contratti pubblici"*;

RICHIAMATI i contenuti dell'allegata relazione, redatta ai sensi degli artt.14 e 17 del D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022, ed art. 7 del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023, relativamente alla dimostrazione circa la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario, nella declinazione data dal D.Lgs. n. 175/2016 e dal D.Lgs. n. 201/2022, per l'affidamento diretto, secondo la formula del in house providing, del servizio di igiene urbana in favore della società Valle Camonica Servizi S.r.l.;

VALUTATE positivamente nel loro complesso, e nell'ottica globale risultante dalla richiamata relazione, la congruità delle condizioni economiche riferite all'esecuzione dei servizi in argomento rispetto ai costi medi, ai positivi risultati raggiunti dalla società Valle Camonica Servizi S.r.l. in termini di raccolta differenziata, adempimenti qualitativi rispetto al servizio di gestione rifiuti urbani derivanti dallo SCHEMA I ai sensi della Delibera ARERA n. 15/2022/R/RIF, tutela ambientale e sensibilizzazione sui temi delicati e attuali quali il riuso, il riciclo e l'economia circolare;

VERIFICATO che dalla documentazione fornita dalla società dimostra la non sussistenza di interventi finanziari a favore della stessa riconducibili ad "aiuti di Stato": ed in particolare, il corrispettivo per il servizio di igiene urbana in favore di Valle Camonica Servizi S.r.l. non costituisce aiuto di Stato, costituendo la contropartita delle prestazioni che saranno effettuate dalla società per assolvere agli obblighi di servizio pubblico regolamentati nel contratto di servizio e quantificabili con un canone idoneo a coprire i costi del servizio pubblico, oltre ad assicurare alla società un margine di utile in linea con le normali condizioni di mercato, con ciò confermandosi la *"compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese"*.

RITENUTO per tutto quanto sopra esposto di procedere con l'approvazione:

- della relazione redatta ai sensi degli artt.14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

- della documentazione depositata al protocollo comunale n. 30712 in data 23/10/2025 da Valle Camonica Servizi S.r.l. che descrive e disciplina l'organizzazione del servizio, affidato in house providing, di gestione dei rifiuti;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in particolare gli artt. 198 e 200;
- la L.R. Lombardia n. 26/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- lo Statuto comunale.

RILEVATA la propria competenza a deliberare sull'argomento in relazione a quanto previsto dall'art. 42, comma 2, lett. e del citato Testo Unico n. 267/2000.

DATO ATTO che la proposta in argomento è stata esaminata dalle Commissioni consiliari permanenti "Affari istituzionali", "Bilancio e sviluppo economico" ed "Affari sociali, territorio e ambiente" nella seduta congiunta del 10/12/2025;

VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica dal Responsabile del Settore Tecnico, geom. Silverio Antonini ed in ordine alla regolarità contabile dalla Responsabile del Settore Finanziario e tributi, Dott.ssa Cinzia Cavallini;

CON VOTI favorevoli n. 15, contrari ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n.15 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE

- la relazione redatta ai sensi degli artt.14 e 17 del D. Lgs.23 dicembre 2022, n.201 e Art.7 del D.Lgs. n. 36 del 31/3/2023, in cui viene dato conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per l'acquisto della partecipazione e per la forma di affidamento in house providing del servizio di gestione dei rifiuti, nonché il Piano Economico Finanziario di Affidamento asseverato;
- relativamente all'organizzazione del servizio di igiene urbana, l'adesione al modello proposto dalla società in house Valle Camonica Servizi S.r.l. come da documentazione richiamata in premessa ed allegata alla presente deliberazione;

2. DI AFFIDARE conseguentemente, la gestione dei servizi di igiene urbana a Valle Camonica Servizi S.r.l., secondo la modalità del in house providing, la cui durata è stabilita per un periodo di quindici anni intercorrenti dal 01/01/2026 al 31/12/2040, alle condizioni tecnico-organizzative, operative ed economiche risultanti dall'allegato schema del contratto di servizio, schema di disciplinare tecnico e relativi allegati recante le specifiche tecnico-operative di erogazione del servizio oggetto di affidamento oltre che dal PEFA di affidamento;

3. DI DISPORRE che la presente deliberazione, sia pubblicata a cura del competente ufficio ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. n.201/2022 sul sito istituzionale dell'Ente e trasmessa all'ANAC, unitamente alla relazione sottesa all'affidamento del servizio redatta in conformità con le disposizioni introdotte dagli artt. 14 e 17 del D.Lgs. n. 201/2022, al contratto di servizio ed i relativi allegati, per la pubblicazione prevista dall'art. 31, comma 2, del D.Lgs. n. 201/2022, integrandosi in tal modo anche la procedura di consultazione prevista dall'artt. 5 del D.Lgs. n. 175/2016;

4. **DI SUBORDINARE**, infine, la stipula del contratto di servizio, in conformità con quanto disposto dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 201/2022, al decorso di *“sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC”*;
5. **DI DARE MANDATO** al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Segretario Comunale e agli Uffici comunali, ognuno per la propria eventuale competenza, di assumere ogni adempimento o atto conseguente e necessario al fine di formalizzare e rendere operativi quanto deliberato;
6. **DI PRENDERE** atto dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, allegati al presente provvedimento;
7. **DI DEMANDARE** all'ufficio segreteria gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia di pubblicità e trasparenza;
8. **DI PRECISARE** che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line o, in alternativa, al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di consentire l'adozione degli atti conseguenti;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 (T.U.EE.LL.);

CON VOTI favorevoli n. 15, contrari ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n.15 Consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Mariafrancesca Crea

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Marino Bernardi